

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2658 del 15/05/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "MORELLI E BENEVELLI S.N.C." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in via Maresciallo Tito, 53/A, in comune di Quattro Castella, per adeguamento al D.M. 127/2024 e modifiche
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2803 del 15/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica n.12194/2025

**D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "MORELLI E BENEVELLI S.N.C." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in via Maresciallo Tito, 53/A, in comune di Quattro Castella, per adeguamento al D.M. 127/2024 e modifiche.**

### IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta **MORELLI E BENEVELLI S.N.C.** è autorizzata allo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti con atto n. DET-AMB-2018-4067 del 07/08/2018.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006", che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti.

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con aggiornamento della comunicazione 216, relativa all'impianto della Ditta **MORELLI E BENEVELLI S.N.C.**, sede legale in comune di Quattro Castella, Via Fabio Filzi n. 11 Loc. Montecavolo in provincia di Reggio Emilia e impianto in comune di Quattro Castella, Via, Maresciallo Tito n. 53/A Loc. Montecavolo in provincia di Reggio Emilia, presentata per l'adeguamento al D.M. 28 giugno 2024 n.127 per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5) e per altre modifiche, acquisita da ARPAE al protocollo n. 58715 del 28/03/2025.

Viste:

- le integrazioni trasmesse dalla ditta, con riferimento a richiesta di ARPAE con nota prot. prot. n. 109152 del 17/06/2025, ed acquisite ai protocolli di ARPAE ai n. 161474 del 12/09/2025 a termine prorogato su richiesta della ditta stessa con nota acquisita da ARPAE al prot.n. 121170 del 04/07/2025 ed assentita con nota ARPAE prot.n. 131943 del 22/07/2025;
- la successiva documentazione della ditta acquisita da ARPAE al prot. 212278 del 01/12/2025 per il completamento delle integrazioni in materia di dotazioni ambientali e scarichi, richiesto con nota di ARPAE prot. 192765 del 30/10/2025;
- la successiva documentazione di completamento delle integrazioni della ditta acquisite da ARPAE al prot. n. 54361 del 24/03/2026, a termine prorogato su richiesta della ditta acquisita da ARPAE al prot. 10727 del 21/01/2026 ed assentita da ARPAE con nota prot. 12678 del 22/01/2026, relative alle richieste del Comune acquisite da ARPAE al prot. 228358 del 22/12/2025 trasmesse da ARPAE alla ditta con nota ARPAE prot. 229586 del 23/12/2025 che indicano incompletezza e carenza documentale delle integrazioni presentate dalla ditta del 12/09/2025 in materia urbanistico-edilizia e di inquadramento dell'impianto relativamente al PUG vigente.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento della comunicazione art.216 di cui al protocollo ARPAE n. 58715 del 28/03/2025 e successive integrazioni, protocolli n.161474 del

12/09/2025 e n. 212278 del 01/12/2025, si indica la prosecuzione per: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001), altresì indicando modifiche nella gestione rifiuti, e variazioni e interventi inerenti la matrice scarichi.

Precisato che l'istanza si configura come una modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale, procedendo quindi a nuovo atto completo, intestato alla ditta MORELLI E BENEVELLI S.N.C., inclusivo del titolo "Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006" per l'adeguamento al DM 127/2024 e le altre modifiche nell'attività di gestione rifiuti, del titolo abilitativo in materia di scarichi, e Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e Comunicazione relativa all'impatto acustico, e procedendo altresì a sostituire precedente atto intestato alla ditta.

Visti:

- il parere in materia urbanistico-edilizia del Comune di Quattro Castella, acquisito al protocollo n. 67003 del 14/04/2026 che rileva che l'attività di impianto gestione rifiuti ricade prevalentemente negli ambiti urbani consolidati prevalentemente produttivi del PUG vigente e parzialmente in territorio rurale del Pug dove è consentito il mantenimento della struttura in essere alla data di adozione del PUG. Inoltre, pur ricadendo parti dell'impianto in zone potenzialmente interessabili da dissesto idraulico delle fasce A e B, la relazione geologica prodotta ne evidenzia la sua ininfluenza a condizione che vengano rispettate le pratiche gestionali ivi contenute.
- la relazione tecnica del Servizio Territoriale di questa Arpae, acquisita al protocollo n. 220427 del 12/12/2025.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n.4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- La LR n.15/2001 art. 10, comma 4 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,

recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;

- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- Nota del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE) del 6 giugno 2023 prot. 91980, in risposta a interpello ambientale avanzato dalla Provincia di Trento, inerente alcuni chiarimenti applicativi sul DM 127/2024.

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Ovest di ARPAE;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

## determina

1. di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**MORELLI E BENEVELLI S.N.C.**" ubicato nel comune di **Quattro Castella – Via Maresciallo Tito n. 53/A Loc. Montecavolo** in provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06, DGR 286/2005 e DGR 1860/2006

Rifiuti	Recupero rifiuti in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 di cui al D. Lgs.152/2006 e D.M. n. 127/2024
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2. che le condizioni e prescrizioni da rispettare da parte della ditta, fatto salvo quanto disposto al seguente punto 5, sono indicate negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto, di seguito riportati:
  - Allegato 1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
  - Allegato 2 - Scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06, DGR 286/2005 e DGR 1860/2006;
  - Allegato 3 – Recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art.216 di cui al D. Lgs.152/2006;
  - Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;
4. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. di stabilire che il presente atto sostituisce il precedente atto n. DET-AMB-2018-4067 del 07/08/2018;
6. di disporre che a seguito del presente atto di AUA rimane attribuito il numero **79** di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti;
7. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti ai sensi del DM 127/2024, è denominata "Tavola 02" acquisita al protocollo n. 161474 del 12/09/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
8. di ricordare che la ditta è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni delle norme del D.M 05/02/1998 e del D.M. 127/2024;
9. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, nulla osta, concessioni, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, ed altri atti, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
10. di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
11. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
12. di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013, comprese le

modifiche all'Allegato 2 per le quali occorre unitamente presentare aggiornata comunicazione ai sensi dell'art.216 del D. Lgs.152/2006, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

13. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Quattro Castella ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Quattro Castella e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
14. di trasmettere la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;
15. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
16. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

*Si informa che, avverso il presente provvedimento, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.*

Il Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia  
di Reggio Emilia  
(Dott.Richard Ferrari)  
*originale firmato digitalmente*

**Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**MORELLI E BENEVELLI SNC**" è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Quattro Castella – Via Maresciallo Tito n. 53/A Loc. Montecavolo** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Emissione	Provenienza	Tipo di emissione
ED1	MOVIMENTAZIONE MEZZI	EMISSIONE DIFFUSA
ED2	SCARICO MATERIALI IN CUMULI	EMISSIONE DIFFUSA
ED3	MACINAZIONE ROTTAMI DI MATERIALI INERTI	EMISSIONE DIFFUSA

- 1) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato.
- 2) la Ditta è tenuta a mantenere una umidificazione costante e sufficiente sia dei cumuli di stoccaggio che durante la movimentazione dei materiali sia interna che di accesso/uscita dall'insediamento mediante attivazione del sistema di umidificazione.
- 3) la Ditta è tenuta a mantenere una umidificazione costante e sufficiente durante tutte le operazioni legate alla frantumazione di tali rifiuti inerti.
- 4) La Ditta è tenuta a sospendere l'attività in presenza di condizioni particolari di forte vento.
- 5) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti.

## **Allegato 2 – Scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06, DGR 286/2005 e DGR 1860/2006**

La ditta svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi, costituiti da inerti, da attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale mediante operazione R5 - "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche". L'area è interamente posta su stabilizzato, non vi sono pertanto aree impermeabilizzate, ad eccezione del magazzino coperto nel quale non avvengono operazioni di recupero rifiuti.

La gestione delle acque meteoriche provenienti dall'area cortiliva, dotata di canalette per la raccolta delle acque di prima pioggia, consiste nella raccolta in due vasche di cemento armato.

L'attività di recupero non è idroesigente e le acque reflue domestiche derivanti dagli uffici/spogliatoi sono convogliate in pubblica fognatura.

Tutte le aree occupate dai cumuli di rifiuti, materiali e inerti sono poste in aree rialzate rispetto al piano dell'area, e le pendenze, non inferiori al 2% sono direzionate verso le vasche di accumulo, denominate "A" di volume pari a 6 m<sup>3</sup> e "C" di volume pari a 5 m<sup>3</sup>, dalle quali le acque di prima pioggia vengono inviate ad una vasca, denominata "B", di volume pari a 10.2 m<sup>3</sup> che le raccoglie e utilizza per la bagnatura dei cumuli.

Non viene previsto lo scarico delle acque di prima pioggia, ma solo di quelle di seconda pioggia della vasca C dotata di pozzetto deviatore.

Dalla documentazione presentata, il sito è suddiviso nelle due diverse aree di seguito esposte.

### Area afferente alla vasca di accumulo A

L'area ha una superficie pari a 691 m<sup>2</sup> e la capacità raccolta della vasca A di 6 mc è calcolata per le sole acque di prima pioggia che, non essendo dotata di sistema di deviazione e canalizzazione delle acque di seconda pioggia, raccoglie invece tutte le acque meteoriche dell'area individuata, pertanto con capacità da riferirsi alla superficie scolante.

### Area afferente alla vasca di accumulo C

La restante superficie dell'area di trattamento rifiuti, con superficie pari a circa 6610 m<sup>2</sup>, che corrispondono a volumetrie di accumulo di 39,66 m<sup>3</sup>, ed ha pendenza tale da far sì che le acque meteoriche confluiscono verso l'area sud-est dell'impianto e siano intercettate da una canaletta collegata alla Vasca C. Tale vasca è dotata in testa di pozzetto deviatore che devia le acque di seconda pioggia che sono scaricate, verso il Torrente Modolena.

E' prevista l'installazione di una o più vasche in sequenza collegate tra loro che permettano di raggiungere la capienza necessaria al trattamento delle acque di prima pioggia di quest'area.

Le vasche utilizzate per il trattamento delle acque di prima pioggia saranno collegate a uno scarico denominato SE1 di sola acqua meteorica con recapito il torrente Modolena, confinante con l'area dello stabilimento.

### Vasca B

Dalle vasche A e C le acque vengono immesse al bisogno nella vasca "B", con volume pari a 11,2 m<sup>3</sup>, la cui funzione è quella di accumulo di acque che possono poi essere riutilizzate, tramite pompe di rilancio, per l'umidificazione dei cumuli e dei rifiuti in ingresso.

## **Prescrizioni**

1. La ditta, **entro 60 giorni dalla data del presente atto deve realizzare gli adeguamenti** del sistema di trattamento (impianto di depurazione) e raccolta delle acque di prima pioggia secondo i requisiti tecnici e di dimensionamento degli impianti con i criteri previsti dalle DGR 286/05 e DGR 1860/06 e in coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida Arpa LG028/DT del 14/04/2008.
2. La ditta deve comunicare ad ARPAE ed al Comune di Quattro Castella, **entro 30 giorni, l'avvenuta messa in funzione** dell'impianto di depurazione e deve contestualmente trasmettere il **collaudo funzionale** dell'impianto di depurazione e dei sistemi di raccolta acque a firma di tecnico abilitato,

unendo anche la planimetria aggiornata indicante gli impianti, le reti realizzate ed i manufatti a servizio, ed allegando le schede tecniche degli impianti.

3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
4. Il punto individuato per il controllo dello scarico, deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
5. Deve essere effettuato annualmente un autocontrollo sulle acque reflue scaricate tramite un campione medio-composito nell'arco di tre ore, o per la durata dello scarico se inferiore alle tre ore, per la ricerca dei seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali.
6. Per i campioni prelevati deve essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento.
7. I rapporti di prova delle analisi ed i verbali di campionamento devono essere conservati presso l'impianto e essere messi a disposizione degli agenti accertatori.
8. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sugli impianti di trattamento acque.
9. I controlli e gli interventi di manutenzione effettuati devono essere conservati presso l'impianto e essere messi a disposizione degli organi di controllo.
10. I rifiuti, derivanti dagli interventi di manutenzione e controllo, devono essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa.
11. In caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia e Servizio Territoriale.
12. Deve essere garantito il deflusso dei reflui nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque in prossimità del corpo idrico recettore.

## **Allegato 3 – Recupero rifiuti ai sensi dell’art.216 del D.Lgs.152/2006 e del D.M. 127/2024**

Ditta **MORELLI E BENEVELLI S.R.L.**  
Impianto: Quattro Castella – Via Maresciallo Tito, 53/A

Registro Provinciale Recuperatori n. **79**

L’impianto di gestione rifiuti è situato in un’area prevalentemente industriale, caratterizzata dalla presenza di insediamenti produttivi, infrastrutture viarie e dalla presenza del reticolo idrografico del torrente Modolena.

Trattasi di un’area ghiaia scoperta, con sottofondo compatto di 30-40 cm di spessore e recintata, suddivisa in diverse aree ciascuna legata a specifica attività dell’impianto. Nel piazzale aziendale è presente un sistema di contenimento costituito da elementi prefabbricati in calcestruzzo di grandi dimensioni, che svolgono funzione di stabilizzazione e contenimento dei cumuli di materiale inerte presenti nell’impianto. Per due aree dell’impianto, la ditta ha depositato documentazione presso il Comune di Quattro Castella in materia edilizia quale attività produttiva. Inoltre, la ditta, unitamente alle altre integrazioni, ha presentato relazione geologica nella quale si indica che l’area dell’impianto ricade in un contesto perifluviale, caratterizzato dalla presenza del reticolo idrografico del torrente Modolena, e la presenza di parte dell’impianto nello scenario di pericolosità H-P3 del PGR della Regione Emilia-Romagna è riconducibile alla modellazione idraulica delle piene del torrente Modolena; tale collocazione non comporta interferenze dirette con l’alveo attivo, né con la sezione di deflusso del corso d’acqua. Sulla base della cartografia provinciale PTCP e comunale PUG, l’area di intervento si colloca al di fuori delle principali fasce di pericolosità idraulica individuate dalla pianificazione comunale e pertanto, in sintesi, l’attività di stoccaggio e gestione di materiali inerti risulta compatibile con le condizioni geomorfologiche e idrauliche locali a condizione di adottare opportune pratiche gestionali consistenti nel mantenere libera la fascia prossima alla sponda fluviale, evitando così l’accumulo permanente di materiali inerti in prossimità del margine perifluviale, nel garantire la periodica pulizia e manutenzione delle aree limitrofe all’alveo e nel mantenere l’attuale posizione delle strutture di contenimento in calcestruzzo, ovvero esterne alla fascia di pericolosità idraulica più elevata H-P3.

L’istanza di modifica di AUA per aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell’art.216 per l’adeguamento dell’attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024 prevede il nuovo assetto impiantistico con la relativa nuova planimetria di riferimento, denominata è denominata “Tavola 02” acquisita al protocollo n. 161474 del 12/09/2025, e prevede l’effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del DM 127/2024, come sotto specificato, mantenendo invariati i quantitativi complessivi dei rifiuti come già oggetto di gestione.

### **Descrizione attività di gestione rifiuti**

La Ditta svolge attività di gestione rifiuti consistenti in trasporto, stoccaggio e trattamento di inerti generati da attività di costruzione e demolizione, cave, industrie ceramiche.

La ditta esercita attività di recupero con operazione R5 “Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” di rifiuti non pericolosi relativamente alle tipologie 7.1, 7.2, 7.3, di cui all’Allegato 1 Suballegato 1 del D.M 05/02/1998.

Inoltre esercita anche attività di messa in riserva R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)” per i rifiuti appartenenti alla tipologia 3.1, identificati al codice EER 170504 “ferro e acciaio” non oggetto di aggiornamento, ma di prosecuzione di trattamento ai sensi del D.M. 05/02/98.

La quantità massima giornaliera di recupero rifiuti (R5) è pari a 208 tonnellate, così ripartite:

- 207,44 tonnellate per la tipologia 7.1;
- 0,44 tonnellate per la tipologia 7.2;
- 0,12 tonnellate per la tipologia 7.3.

L'operazione R5 è comprensiva di specifico stoccaggio istantaneo funzionale (R13) all'attività R5, funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5).

La ditta indica le seguenti modifiche:

- rinuncia al trattamento dei rifiuti identificati dai codici EER 010399 e 170802 in quanto non previsti dal D.M. 127/2024;
- rispetto ad ogni singolo codice EER ridistribuisce i corrispondenti quantitativi di rifiuti trattati annualmente e stoccati istantaneamente, con un quantitativo totale annuale pari a 52.000 tonnellate per l'operazione R5 e a 100 tonnellate per l'operazione R13, e un quantitativo istantaneo pari a 5.360 tonnellate per l'operazione R5 e a 28 tonnellate per l'operazione R13.

I rifiuti (EER) oggetto di recupero sono ricompresi nelle seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:

- tipologia 7.1 *"rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto"*;
- tipologia 7.2 *"rifiuti di rocce da cave autorizzate"*;
- tipologia 7.3 *"sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti"*.

L'attività della ditta si svolge per 300 giorni all'anno, in 5 giorni a settimana, per 8 ore al giorno.

L'attività della Ditta consiste nella lavorazione, con selezione e frantumazione, di rifiuti inerti con produzione di aggregati recuperati ai sensi del DM 127/2024.

Il trituratore utilizzato dalla ditta nel ciclo di lavorazione è il modello FTR 1200 MC- ST della ditta CAMS ed ha una potenzialità pari a 150 tonnellate/ora.

Alla luce di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, nella documentazione presentata si indica che la gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, avviene come di seguito esposto.

Le aree dove vengono posizionati i rifiuti lavorati conformemente al D.M. 127/2024 sono distinte in:

- varie aree dislocate nell'impianto destinate ai rifiuti in ingresso, denominate "rifiuti in ingresso";
- area adiacente al frantoio per recupero R5 rifiuti inerti denominata "rottami triturati";
- area deposito lotti denominata "area lotti". I lotti vengono identificati con apposito numero progressivo e con cartelli appositi che indicano lo stato di avanzamento dell'attività di recupero del lotto stesso e distinti in:
  - lotto in attesa di test di cessione e analisi;
  - lotto di EoW e nome del prodotto generato.
- area dedicata agli *"scarti di frazione incongrua da selezione rifiuti in ingresso"* destinata a tutti i rifiuti generati dall'attività di cernita, che verranno stoccati in appositi cassoni, identificati da cartello riportante il codice EER e consistenti in metalli ferrosi (190202), legno (191707), gomma e plastica (190204) e altri rifiuti (191212).

La ditta sulla base del D.M. 127/2024 ha indicato che il procedimento di verifica, accettazione, lavorazione e cessazione della qualifica dei rifiuti ai sensi del DM 127/2024 è organizzato come di seguito esposto.

Nello specifico, la procedura di verifica dei rifiuti in ingresso prevede, in sintesi, l'esame della documentazione dei rifiuti in ingresso e il loro controllo visivo per verificare la conformità attraverso una check list, effettuazione di controlli supplementari anche analitici se necessari, e accettazione o respingimento del carico. I rifiuti accettati vengono pesati e registrati, quindi posti in cumuli omogenei separati in funzione codice EER differente di altezza massima pari a 3 metri.

Il processo di trattamento con operazione R5, come indicato nell'Allegato 1 del DM 127/2024, consiste nelle

seguenti fasi:

- separazione frazioni metalliche;
- frantumazione;
- vagliatura granulometrica.

Durante la frantumazione, tramite appositi ugelli, il rifiuto in trattamento viene umidificato al fine di ridurre la formazione e dispersione di polveri.

A seguito del trattamento con impianto di frantumazione ogni lotto di aggregato recuperato è costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m<sup>3</sup> e un lotto viene prodotto all'incirca ogni 15 giorni lavorativi.

La ditta dichiara che tali rifiuti non verranno spostati durante le verifiche analitiche di conformità al DM 127/2024, ma lo stato di avanzamento di tali verifiche sarà identificato da apposita cartellonistica, così predisposta:

- Lotto in attesa di test di cessione e analisi;
- Lotto di EoW e nome del prodotto generato;
- Lotto non conforme

Se il lotto risulta non conforme, viene identificato con apposito cartello e viene gestito come rifiuto.

Non è prevista un'area apposita per questi cumuli che vengono quindi stoccati anch'essi nell'area lotti, in attesa del loro conferimento.

Sui lotti di aggregato recuperato viene prelevato un campione con esecuzione di:

- analisi sul campione di aggregato recuperato, con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 del DM 127/2024, a seconda degli utilizzi cui è destinato il lotto;
- test di cessione con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 3 del DM 127/2024, secondo le metodiche della norma UNI 10802 per valutare la compatibilità ambientale del prodotto.

I lotti saranno quindi sottoposti alle verifiche previste per la determinazione delle caratteristiche prestazionali dell'aggregato recuperato, secondo le specifiche di cui Tabella 4, Parte e) dell'Allegato 1 al DM 127/2024. I campioni prelevati sono conservati presso l'impianto di produzione per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati.

#### Attestazione del rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato

L'azienda attesta il rispetto dei criteri per la qualifica di Aggregato recuperato conforme all'Allegato 1 del DM 127/2024, destinato agli usi previsti nell'Allegato 2 del DM 127/2024 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 del decreto n.445/2000.

#### **Prescrizioni**

1. Deve essere rispettato il **D.M. n.127/2024** per la produzione di End of Waste (aggregato recuperato) e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
2. Il lotto di aggregato recuperato su cui effettuare le verifiche previste dal D.M 127/2024 deve essere costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m<sup>3</sup>.
3. In attesa delle verifiche sull'aggregato recuperato la Ditta deve predisporre un nuovo lotto qualora voglia continuare le operazioni di recupero di rifiuti.
4. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
5. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
6. La quantità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) non deve superare le 208 tonnellate giornaliere.

7. La gestione dei rifiuti deve avvenire come indicato nella planimetria di riferimento per la gestione rifiuti denominata "Tavola 02" acquisita al protocollo n. 161474 del 12/09/2025.
8. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distintamente individuate e ben indicate con opportuna cartellonistica.
9. I rifiuti in ingresso, i rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte, i rifiuti lavorati in attesa di certificazione/dichiarazione e i materiali prodotti (EoW) dalle operazioni di recupero, ed eventuali lotti di rifiuti non conformi devono essere distintamente individuati e ben indicati con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
10. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
11. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
12. I rifiuti in conferimento all'impianto che, alle verifiche in ingresso, non risultassero ammissibili per il recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del D.M. 127/2024, non potranno essere accettati nell'impianto.
13. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
14. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
15. La ditta deve adottare ed eseguire opportune pratiche gestionali consistenti nel mantenere libera la fascia prossima alla sponda fluviale, evitando così l'accumulo permanente di materiali inerti in prossimità del margine perifluviale, nel garantire la periodica pulizia e manutenzione delle aree limitrofe all'alveo e nel mantenere l'attuale posizione delle strutture di contenimento in calcestruzzo in posizione esterna alla fascia di pericolosità idraulica più elevata H-P3.
16. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
17. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*".
18. Le frazioni indesiderate decadenti dall'attività di recupero dei rifiuti e quanto prodotto NON conforme alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
19. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
20. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
21. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.

22. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
23. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
24. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
  - urbanistica ed edilizia;
  - inquinamento atmosferico;
  - prevenzione incendi;
  - scarico di acque reflue;
  - inquinamento acustico;
  - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

*Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.*

*Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.*

*Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.*

## Tabella n. 1

### Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024

“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.

Rif. D.M. 05/05/1998	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all’attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.1	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	20	40	100	200
	170101	cemento	230	460	1.110	2.220
	170102	mattoni	100	200	200	400
	170103	mattonelle e ceramiche	20	40	100	200
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	150	225	1240	1860
170904	rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	2.850	4.275	31.330	47.000	
<b>TOTALE RECUPERO ANNUALE 7.1</b>			<b>3.370</b>	<b>5.240</b>	<b>34.080</b>	<b>51.880</b>
punto 7.2	010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	10	20	10	20
	010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	15	30	15	30
	010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	20	40	20	40
<b>TOTALE RECUPERO ANNUALE 7.2</b>			<b>45</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>90</b>
punto 7.3	101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	15	30	15	30
<b>TOTALE RECUPERO ANNUALE 7.3</b>			<b>15</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE DM 127/2024</b>			<b>3.430</b>	<b>5.360</b>	<b>34.140</b>	<b>52.000</b>

**Operazione R13 ex D.M. 05/02/98**

<b>3.1</b>	<b>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]</b>					<b>R13</b>
3.1.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb;,,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale,solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi					R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		
		mc	t	mc	t	
170405	ferro e acciaio	19	28	68	100	
	<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	

## **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche in quanto l'intervento consiste nell'aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell'art.216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024.

Tale intervento non determinerà variazioni acustiche rispetto alla situazione attuale autorizzata.

Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente relazione di monitoraggio acustico redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui emergeva il rispetto dei limiti assoluti di immissione al confine di proprietà e presso il ricettore sensibile e il rispetto dei limiti differenziali di immissione presso il ricettore sensibile, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**